



## TRIBUNALE DI CROTONE

Via Vittorio Veneto- Palazzo di Giustizia  
CAP 88900- Codice Fiscale 81005990791  
Email: tribunale.crotonegiustizia.it

**Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai sensi degli artt 168 bis c.p., 464 bis c.p.p. e art 2 comma 1 del D.M. 8 giugno 2015 n. 88 del Ministro della Giustizia.**

### **Premesso**

che gli artt. 52 e 54 del D. Lgs n. 54/2000 consentono al Giudice di pace di applicare, su richiesta dell'imputato, la pena *del lavoro di pubblica utilità*, consistente nella prestazione di una attività non retribuita, in favore della collettività, di durata non inferiore a dieci giorni, anche non continuativi, da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni, le Aziende sanitarie e presso Enti ed Organizzazioni di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato;

che l'articolo 224 bis del D.Lgs 30 aprile 1992 n. 285 ( codice della strada), così come modificato dalla legge 21 febbraio 2006 numero 102, prevede che, nel pronunciare sentenza di condanna alla pena della reclusione per un delitto non colposo commesso con violazione delle norme del codice della strada, il giudice possa disporre altresì la sanzione amministrativa accessoria del *lavoro di pubblica utilità*, secondo le previsioni del D. Lgs n. 274/2000;

che gli artt. 186 comma 9 bis e 187 comma 8 bis del D. Lgs 30 aprile 1992 n. 285 (Codice della strada), così come modificati dall'art 33 comma 1 della legge 29 luglio 2010 n. 210, prevedono che la pena detentiva e pecuniaria da infliggere per i reati previsti dalle medesime norme ( "guida sotto l'influenza di alcol e in stato di alterazione psicofisica per uso di sostanze stupefacenti") possano essere sostituite, se non vi è opposizione da parte dell'imputato, anche con l'emissione del decreto penale, con "*quella del lavoro di pubblica utilità*" di cui all'art 54 e seguenti del Decreto Legislativo 28 agosto 2000 n. 274, secondo le modalità ivi previste e consistente nella prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale presso lo Stato, le Regioni, le

Province, i Comuni o presso Enti o Organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato o presso i centri specializzati di lotte alle dipendenze;

che l'art 73 comma 5 bis e ter del T.U delle leggi in materia di stupefacenti di cui al DPR 9 ottobre 1990 n. 309 prevede che il giudice possa applicare la pena del *lavoro di pubblica utilità* in sostituzione della pena detentiva e della pena pecuniaria;

che la legge 28 aprile 2014 n. 67 ha introdotto l'art. 168 bis c.p. in base al quale, su richiesta dell'imputato, il giudice può sospendere il procedimento e **disporre la messa alla prova** ( tenuto conto del programma di trattamento predisposto dall'Ufficio di esecuzione penale esterna) che è subordinata alla *prestazione di un lavoro di pubblica utilità* che, ai sensi dell'art. 168 bis comma 3 c.p., consiste in una prestazione non retribuita, in favore della collettività, di durata non inferiore a dieci giorni, anche non continuativi, da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni, le Aziende sanitarie e presso Enti ed Organizzazioni anche internazionali che operano in Italia, di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato nel rispetto delle specifiche professionalità ed attitudini lavorative dell'imputato;

che, infine, anche l'art 165 del codice penale prevede che la sospensione condizionale della pena possa essere subordinata, se il condannato non si oppone, alla *prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato* comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna;

### **premesse altresì**

che ai sensi dell'art. 8 della legge 28 aprile 2014 n. 67 e dell'art. 2 comma 1 del D.M. 8 giugno 2015 n. 88 del Ministro della Giustizia, l'attività non retribuita in favore della collettività ( anche per la messa alla prova) è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia o su delega di quest'ultimo con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le Amministrazioni, gli Enti o le Organizzazioni indicate nell'art. 1 comma 1 del citato decreto ministeriale;

che il Ministro della Giustizia, con successivo provvedimento del 9 settembre 2015, ha delegato i Presidenti dei Tribunali a stipulare le convezioni previste dall'art. 2 comma 1 del DM 88/2015 per lo svolgimento dei lavori di pubblica utilità per gli imputati ammessi alla prova ai sensi dell'art. 168 bis del codice penale;

che l'art. 3 comma 3 del citato DM 8 giugno 2015 prevede che l'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna competente per territorio possa favorire, al fine di pervenire alla stipula di convenzioni, i contatti tra le Amministrazioni, gli Enti e le Organizzazioni ed i Tribunali di cui all'art. 1 comma 1 dello stesso decreto,

che con comunicazione inviata in data 6 giugno 2016, il Presidente del Tribunale di Crotone ha inviato al Direttore dell'UEPE il nulla osta richiesto al fine di favorire la stipula di convenzioni fra gli enti interessati e il Tribunale di Crotone,

che, con circolare in data 13 ottobre 2017, il Ministero della Giustizia, nella persona del capo del Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, ha diramato agli Uffici Giudiziari alcune indicazioni circa le modalità di stipula delle convenzioni, prevedendo in particolare che le

convenzioni in parola non devono contenere clausole da cui possano derivare oneri a carico della finanza pubblica;

### **premessò ancora**

che la legge di bilancio 2017, al comma 86 dell'art. 1, ha modificato il comma 312 dell'art. 1 della legge n. 208 del 2015 (legge di stabilità 2016) ed ha esteso l'operatività del Fondo istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali anche per i soggetti impegnati in lavori di pubblica utilità in quanto imputati con sospensione del procedimento per messa alla prova. **La legge di bilancio 2018 all'art. 1 – comma 181- ha confermato l'operatività del Fondo istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali per gli anni 2018 e 2019;**

**ritenuto**, in forza di quanto detto, che il ricorso al lavoro di pubblica utilità, avente le plurime potenzialità applicative sopra ricordate, debba essere incentivato e promosso in quanto consente, attraverso la concreta operatività degli istituti sopra indicati, la rapida definizione di numerosi procedimenti e processi penali in maniera vantaggiosa sia per l'imputato che intraprende un percorso di reale rieducazione e risocializzazione e può ottenere concreti e rilevanti benefici di carattere sostanziale e processuale ( declaratoria di estinzione del reato e, nel caso di contravvenzioni al codice della strada, dimezzamento del periodo di sospensione della patente e revoca della confisca del veicolo) sia per la collettività che beneficia gratuitamente di prestazioni di cui ha effettiva necessità e che possono migliorare la qualità di importanti servizi resi ai cittadini;

**ritenuto** che, pertanto, occorre favorire ampie possibilità di accesso all'istituto, anche al fine di permettere agli interessati di scegliere fra diverse tipologie di attività adeguate alle diverse necessità, capacità e professionalità o i cui tempi e modalità di svolgimento non pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute, così come è prescritto dalle norme vigenti;

**evidenziato** che le norme sui lavori di pubblica utilità prevedono che l'attività debba essere svolta nell'ambito della provincia in cui risiede il condannato, debba comportare la prestazione di ore di lavoro settimanale, da svolgere con modalità e tempi che non pregiudichino le esigenze di lavoro, studio, famiglia e salute del condannato e che la durata giornaliera della prestazione non possa comunque superare le otto ore;

**ricordato**, che il Tribunale di Crotona in data 7 dicembre 2017 ha già stipulato con il Comune di Crotona una convenzione per l'espletamento dei lavori di pubblica utilità e che, inoltre, alla data attuale **sono già esecutive e, quindi, immediatamente applicabili** nel circondario di Crotona e Catanzaro diverse convenzioni stipulate a livello centrale dal Ministro della Giustizia

**con l'Unione Sportiva Acli** (avente sede operativa anche a Crotona in Piazza Maria Montessori, responsabile Grisolia Luca)

**con l'Ente Nazionale Protezione Animali (ENPA, avente una sede operativa anche a Crotona, in via Visconte Frontera n. 3, responsabile Giuseppe Trocino);**

con l'Associazione della Croce Rossa Italiana (avente sede operativa a Crotone in via Saffo n. 2 bis, responsabile Pasquale Colurcio);

con la Lega Italiana per la lotta contro i tumori (avente una sede operativa anche a Catanzaro, in via Paparo n. 11, responsabile avv. Concetta Stanizzi);

considerato che, a seguito del bando aperto pubblicato dal Tribunale di Crotone per la selezione di altri enti ed associazioni interessate a firmare ulteriori convenzioni, la Società "Coop Sociale ONLUS AGORA' KROTON", nella persona del legale rappresentante Gregorio MUNGARI, ha manifestato la propria disponibilità,

rilevato che tale Ente, alla stregua dei documenti prodotti, appare in possesso dei requisiti richiesti dalla legge per la stipula della convenzione in oggetto;

### TUTTO CIO' PREMESSO QUALE PARTE INTEGRANTE DELLA PRESENTE CONVENZIONE

Il Tribunale di Crotone, in persona del Presidente f.f. del Tribunale, dr.ssa Abigail Mellace

la "Coop Sociale Onlus Agorà Kroton", con sede legale a Crotone, in via Spiaggia delle Forche n. 25, cod. fiscale n. 01688280799 Partita IVA n. 01688280799, nella persona del legale rappresentante Gregorio Mungari Cotruzzolà, cod. fiscale MNNGGGR70A27DD122B, nato a Crotone il 27 gennaio 1970 ed ivi residente in via Galluppi n. 3,

l'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna di Crotone (U.E.P.E), in persona del Direttore dr.ssa Franceschina Squillace

### CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

#### ART. 1: OGGETTO

La presente convenzione ha ad oggetto l'esecuzione del lavoro di pubblica utilità da svolgersi presso la società "Coop Sociale Onlus Agorà Kroton", di seguito denominata "Agorà Kroton", da parte di soggetti (indagati, imputati, condannati) nei cui confronti è stata irrogata, secondo le

norme di legge richiamate in premessa, la sanzione del lavoro di pubblica utilità o che sono stati ammessi all'istituto della messa alla prova;

## **ART. 2: SETTORI DI INTERVENTO**

L'Agorà Kroton, al fine di consentire lo svolgimento presso le proprie strutture del lavoro di pubblica utilità da parte dei soggetti sopra indicati, mette a disposizione n. 5 postazioni puntualmente indicate, anche in relazione alla loro precisa localizzazione, **nell'atto n. 1 allegato alla presente convenzione e sottoscritto dal rappresentante legale della Agorà Kroton, Gregorio Mungari Cotruzzolà.**

Nel medesimo atto sono altresì illustrate le prestazioni che, presso le postazioni sopra indicate, possono essere eseguite dagli interessati nei settori indicati dall'art. 2 comma 4, lettere a), b), e) f) del DM n. 88/2015 e precisamente nei seguenti settori di intervento:

“piccola manutenzione ordinaria e pulizia delle aree urbane cittadine; cura e monitoraggio delle aree verdi; funzioni amministrative e di segreteria inerenti a specifiche competenze e professionalità del soggetto; altre attività a beneficio della collettività”.

L'Agorà Kroton, in ogni caso, si impegna ad aggiornare costantemente il Tribunale di Crotone e l'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna di Crotone sulla situazione di posti di lavoro disponibili presso le strutture nella propria disponibilità, per favorire l'attività di orientamento e di avvio degli interessati al lavoro di pubblica utilità.


## **ART. 3: OBBLIGHI E IMPEGNI DELLE PARTI**

L'attività non retribuita in favore della collettività dovrà essere svolta presso l'Agorà Kroton in conformità con quanto disposto nel programma di trattamento e nell'ordinanza di ammissione alla prova; il programma specificherà le mansioni alle quali viene adibito il soggetto, fra quelle comprese all'art. 2, comma 4, lettere a), b), e), f) del DM n. 88/2015, la durata e lo svolgimento della prestazione lavorativa, nel rispetto delle esigenze di vita dei richiedenti, dei diritti fondamentali e della dignità della persona.

L'Ufficio di Esecuzione penale esterna, che redige il programma di trattamento, si impegna a conciliare le esigenze della persona che deve eseguire il lavoro di pubblica utilità con quelle della Agorà Kroton, sia nella fase di istruzione del procedimento, sia durante l'esecuzione del lavoro di pubblica utilità, anche in funzione di eventuali variazioni del programma dell'attività lavorativa, da sottoporre all'approvazione del giudice competente.

Come stabilito dalla normativa vigente, è fatto divieto alla Agorà Kroton di corrispondere ai soggetti impegnati nelle prestazioni lavorative una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione, si rinvia a quanto stabilito dal DM n. 88/2015 e dalle norme che regolano la disciplina del lavoro di pubblica utilità degli imputati condannati o ammessi alla sospensione del processo e alla messa alla prova



#### **ART. 4: CONTROLLI SULLO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI P.U.**

L'Agorà Kroton comunicherà all'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna il nominativo dei referenti, incaricati di coordinare la prestazione lavorativa di ciascuno degli imputati e di impartire le relative istruzioni. I referenti si impegnano a selezionare immediatamente, anche per le vie brevi, all'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna incaricato del procedimento, l'eventuale rifiuto a svolgere la prestazione di pubblica utilità da parte dei soggetti ammessi alla prova e di ogni altra grave inosservanza degli obblighi assunti.

Segnaleranno, inoltre, con tempestività, le assenze e gli eventuali impedimenti alla prestazione d'opera, trasmettendo la documentazione sanitaria o giustificativa indicata dall'art. 3, comma 6 del Decreto Ministeriale. In tale caso, di intesa tra le parti, verranno concordate le modalità di recupero della prestazione lavorativa, da rendere nel termine fissato dal Giudice ai sensi dell'art. 464 – quinquies del codice di procedura penale

L'Agorà Kroton consentirà l'accesso presso le proprie sedi ai funzionari dell'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna incaricati di svolgere l'attività di controllo che sarà effettuata, di norma, durante l'orario di lavoro, nonché la visione e l'eventuale estrazione di copia del registro delle presenze o degli atti annotati dall'equivalente strumento di rilevazione elettronico che l'Agorà Kroton si impegna a predisporre.

L'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna comunicherà all'Agorà Kroton il nominativo del funzionario incaricato di seguire l'andamento della messa alla prova per ciascuno dei soggetti inseriti.

L'Agorà Kroton si impegna, altresì, a comunicare ogni eventuale variazione dei nominativi della referenti alla cancelleria del Tribunale di Crotona e all'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna di Crotona.

#### **ART. 5: INFORMAZIONI SULLO SVOLGIMENTO E SULL'ESITO DEL LAVORO DI P.U.**

I referenti della Agorà Kroton, al termine del periodo previsto per l'esecuzione del lavoro di pubblica utilità, forniranno le informazioni inerenti l'assolvimento degli obblighi dell'imputato all'Ufficio di esecuzione penale esterna che, in seguito, comunicherà le medesime informazioni al Tribunale di Crotona, con le modalità previste dall'art. 141 ter, commi 4 e 5, del Decreto Legislativo 28 luglio 1998 n. 271.

In tutte le ipotesi in cui dovesse risultare impossibile lo svolgimento delle attività di lavoro già stabilite, anche per sopravvenuta indisponibilità, da parte della Agorà Kroton, della sede o del luogo di lavoro, l'ufficio di esecuzione penale esterna informa tempestivamente il giudice che ha comminato la sanzione del lavoro di pubblica utilità o che ha disposto la sospensione del processo con messa alla prova, per l'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 4 comma 3 del DM n. 88/2015.

#### **ART 6: ITER PROCEDIMENTALE PER LA PRESENTAZIONE E VALUTAZIONE DELLE RICHIESTE**

Tutte le parti interessate, nell'ambito delle rispettive competenze, collaborano per facilitare l'accesso di tutti i soggetti potenzialmente interessati ai lavori di pubblica utilità, secondo il seguente iter procedimentale.



1. L'UEPE, ricevuta la richiesta di elaborazione del programma di trattamento e individuata la possibile sede di destinazione, verifica la disponibilità dell'Agorà Kroton ad accogliere la persona presso una delle sue sedi operative;
2. L'Agorà Kroton, verificata la possibilità di accogliere la richiesta e tenuto conto delle esigenze anche dell'interessato, comunica all'UEPE la propria disponibilità a fare eseguire il lavoro di pubblica utilità, indicando il nome del referente incaricato di coordinare l'attività del richiedente la misura alternativa nonché di interfacciarsi con l'UEPE per il periodo di durata dello svolgimento dei lavori
3. In caso di decisione favorevole del Tribunale, UEPE e AGORA' KROTON procedono a inserire nell'attività di pubblica utilità il richiedente nei termini indicati nel decreto penale o nella ordinanza adottata dal Giudice

#### **ART. 7: OBBLIGHI ED ONERI DELLA AGORA' KROTON IN TEMA DI SICUREZZA E IGIENE SUI LUOGHI DI LAVORO E DI ASSICURAZIONE PER INFORTUNI E MALATTIE PROFESSIONALI**

L'Agorà Kroton garantisce la conformità delle proprie sedi operative alle norme in materia di sicurezza ed igiene degli ambienti di lavoro e si impegna ad assicurare la predisposizione delle misure necessarie a tutelare, anche attraverso dispositivi di protezione individuali, l'integrità dei soggetti ammessi alla prova, secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81

Gli oneri per la copertura assicurativa contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso terzi, dei soggetti avviati ai lavori di pubblica utilità, sono a carico della Agorà Kroton che provvede, in caso di eventuale sinistro, ad effettuare tempestivamente le comunicazioni agli Uffici competenti.

Pertanto è onere della Agorà Kroton stipulare l'assicurazione degli indagati/ imputati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso terzi in base alla durata del lavoro ed alla tipologia dello stesso.


A tal fine l'Agorà Kroton potrà beneficiare del Fondo istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, previsto all'art. 1 comma 86 della legge di bilancio 2017 e confermato per gli anni 2018 e 2019 all'art 1 comma 181 della legge di bilancio 2018, per la copertura assicurativa INAIL dei soggetti impegnati in lavori di pubblica utilità.

#### **ART 8: RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO DELLA CONVENZIONE**

In caso di grave o reiterata inosservanza delle condizioni stabilite, la presente convenzione potrà essere risolta dal Tribunale di Crotone, fatte salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, della Agorà Kroton e dei suoi organi di rappresentanza.

#### **ART. 9: DURATA E DECORRENZA DELLA CONVENZIONE**

La presente convenzione avrà la durata di anni due a decorrere dalla data di sottoscrizione e si intenderà tacitamente rinnovata per lo stesso periodo se, nel termine di tre mesi prima della

Handwritten signatures in black ink, appearing to be two distinct signatures, one above the other, located in the bottom right corner of the page.

scadenza originaria o rinnovata, non sarà formalmente comunicato da una delle parti la dichiarazione di recesso.

La presente convenzione si intende automaticamente aggiornata nel caso di sopravvenute variazioni della disciplina di riferimento in tema di lavoro di pubblica utilità e di sospensione del processo con messa alla prova.

#### **ART. 10: TRATTAMENTO DATI**

I dati personali verranno trattati esclusivamente per le finalità di cui alla presente convenzione, nonché nel rispetto e con le modalità previste dalla legge.

#### **ART. 11: NORME DI RINVIO E REGISTRAZIONE**

Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione spiegano i propri effetti le norme del codice civile e le leggi che disciplinano la materia oggetto della presente convenzione.

La presente convenzione è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 16 della tabella B del DPR 642/1972 e viene depositata presso la Cancelleria del Tribunale di Crotona per essere inclusa nell'elenco degli Enti convenzionati.

Copia della medesima convenzione viene altresì inviata al Ministero della Giustizia per la pubblicazione sul sito internet del Ministero; viene inviata, inoltre, al Ministero della Giustizia- Dipartimento per gli affari di giustizia- Direzione Generale della giustizia penale e al Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità- Direzione Generale per l'esecuzione penale esterna e di messa alla prova, nonché all'Ufficio locale di Esecuzione Penale Esterna.

Crotona, 23 ottobre 2018

prova, nonché agli Uffici di Esecuzione Penale Esterna.

La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso di uso ai sensi dell'art. 4 Parte II della Tariffa allegata al DPR n. 131/1986

**IL PRESIDENTE F.F. del TRIBUNALE DI CROTONE**


dr.ssa Abigail MELLACE



IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE F.F.  
Dot.ssa Abigail MELLACE

**IL PRESIDENTE DELLA "SOCIETA' COOP ONLUS AGORA' KROTON"**

dr. Gregorio Mungari Cotruzzolà



**AGORA' KROTON**  
Società Coop. Sociale ONLUS  
IL PRESIDENTE  
Gregorio Mungari Cotruzzolà

**L'UFFICIO LOCALE DI ESECUZIONE PENALE ESTERNA DI CROTONE ( U.L. E.P.E)**

dr.ssa Franceschina Squillace

IL DIRETTORE  
Dr.ssa F. Squillace  
